

**Ordine Dottori Commercialisti Perugia
anno 2014**

Società di capitale

	AUMENTO
REALE	<p>Aumento reale o oneroso</p> <p>I soci effettuano delle nuove sottoscrizioni impegnandosi a conferire :</p> <ul style="list-style-type: none">- denaro,- beni in natura- crediti, <p>in cambio o nuove azioni (o quote sociali)</p>
NOMINALE	<p>Aumento nominale</p> <p>Si ha sostanzialmente una permutazione di altre poste ideali del patrimonio netto (come ad esempio le riserve disponibili).</p>

CONDIZIONI AUMENTO REALE

La disciplina civilistica nelle S.p.A (art. 2343 e 2441, 4° c. prima parte e 6° c.,)

Art 2438 : Divieto di emissione di nuove azioni sino a quando quelle emesse non siano interamente liberate.

Art 2440 : aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura o crediti si applicano le disposizioni degli artt. 2342, terzo e quinto comma, e 2343.

Art 2441 c 4 : Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura .

Art 2342 c.3 : Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si rimanda agli artt. 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Art 2342 c.5 : Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi.

CONDIZIONI AUMENTO REALE

La disciplina civilistica nelle S.r.l (art. 2465 e 2481-bis) c.c)

- **Art. 2480** : la decisione dei soci sia adottata con verbale redatto da notaio, maggioranza deliberativa pari ad almeno la metà del capitale sociale
- **Art 2481 c. 2** : Il divieto di aumento del capitale senza preventiva integrale esecuzione dei conferimenti precedentemente dovuti.
- **Art 2464** : prevede espressamente la conferibilità di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, nonché delle prestazioni d'opera o di servizi (opportunamente garantite da polizza assicurativa/fideiussione bancaria/cauzione del socio conferente); al quinto comma vengono riprodotte identicamente le previsioni (per le S.p.A.) di cui all'art. 2342, 3° c.
- **Art 2481-bis, c 4 ultimo periodo** : richiama, per gli aumenti di capitale da liberare in natura, alle norme previste per tali conferimenti in sede di costituzione della società. Nel medesimo articolo viene previsto il diritto di recesso del socio dissenziente all'aumento del CS riservato a terzi.

Art. 2343-*ter*
S.p.A

1) Valori mobiliari quotati conferiti a prezzo di mercato

2) Beni conferiti al *valore equo* risultante da un bilancio certificato

3) Beni conferiti valore di precedente stima

L'aumento di capitale con conferimenti in natura

Se l'aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni degli articoli 2342 terzo e quinto comma, e 2343.

L'aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura o di crediti può essere sottoposto, su decisione degli amministratori, alla disciplina di cui all'articolo 2343-ter e 2343-quater.

L'aumento di capitale con conferimenti in natura

La relazione giurata dell'esperto designato dal tribunale ovvero la documentazione indicata dall'art. 2343-*ter*, terzo comma, devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. (art. 2441, 6° comma).

L'aumento di capitale con conferimenti in natura la perizia di stima

La scelta dell'esperto - iscritto all'Albo dei revisori (art. 2465 c.c.)

- **Nella Srl** : è di competenza del soggetto conferente,
- **Nelle S.p.A** : lo nomina al Tribunale

Controllo della valutazione

- **Nelle Srl** : non è previsto espressamente alcun obbligo da parte dell'organo amministrativo
- **Nelle S.p.A** : è previsto espressamente l'obbligo da parte dell'organo amministrativo ex art 2343 c.c.

Va sottolineato che parte della Dottrina ritiene che, anche se non espressamente riportato nell'art. 2465 del c.c., le disposizioni in materia di controllo da parte degli amministratori sul valore dei beni conferiti in natura operi anche nel caso del conferimento in società a responsabilità limitata.

L'aumento di capitale con conferimenti in natura la perizia di stima

La stima :

- Rappresenta una **garanzia per i terzi** creditori sociali della conferitaria.
- Rappresenta il **valore effettivo del patrimonio conferito** e quindi ha la funzione di attestare che il valore del complesso aziendale conferito sia almeno pari a quello attribuito dalle parti. Sarà quindi possibile che la relazione giurata dall'esperto si configuri come una **mera conferma di valori** e non già in una determinazione analitica del valore attuale degli elementi componenti il complesso conferito.
- Principi di redazione della perizia sono : la **prudenza, la razionalità, l'indipendenza e la neutralità**, oltre la dimostrazione oggettiva della bontà del procedimento logico seguito nella determinazione del valore (o nella conferma dello stesso).

L'aumento di capitale con conferimenti in natura la perizia di stima

Responsabilità del perito all'art. 2343, c. 2, del c.c.:

- L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci, ai terzi.
- Si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile
- Si applicano dunque le norme in materia di responsabilità del consulente tecnico nel processo civile.
- *Le responsabilità del perito sono di tipo:*
 - **penale:** per falsa perizia o interpretazione (ex art. 373 c.p), indicazioni di pareri o interpretazioni ingannevoli, falsa testimonianza (ex art. 372 c.p.);
 - **civile:** per propri errori nella formulazione dei rilievi o delle conclusioni; deve quindi risarcire i danni causati;
 - **disciplinare:** per il tecnico iscritto all'albo (avvertimento, sospensione o cancellazione dall'Albo).

L'aumento di capitale con conferimenti in natura la perizia di stima

Il contenuto della perizia di stima sia per le Srl che S.p.A

(art. 2465 c.c. e art. 2343)

- **descrizione dell'azienda** in termini di proprietà, attività svolta, settore di mercato, posizionamento, nonché di eventuali criticità connesse all'esercizio dell'attività economica da parte della stessa;
- **Il riscontro dell'attendibilità delle scritture contabili;**
- **una verifica di quali beni e rapporti giuridici** vadano inclusi nell'azienda e che tutti i beni, crediti etc. siano nella disponibilità effettiva del conferente;
- **la descrizione dei beni e dei crediti conferiti**, attestando che il valore è almeno pari a quello attribuito nella determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo;
- **criteri di valutazione seguiti.**
- **la data di riferimento della perizia:** sul punto il comitato dei notai del Triveneto ha ritenuto congrua una data non anteriore a quattro mesi rispetto a quella dell'atto
- **Firma e verbale di asseveramento**, presso il Tribunale o davanti al notaio

L'aumento di capitale con conferimenti in natura la perizia di stima

Modalità determinazione valore economico :

- **Il metodo patrimoniale** : determina il valore economico dell'azienda rettificando il patrimonio netto a valori correnti e può essere sia **patrimoniale semplice**, considerando le immobilizzazioni materiali e alcune immobilizzazioni immateriali, che **patrimoniale complesso** includendo altri elementi materiali.
- **Il metodo finanziario**; il valore economico è determinato dall'attualizzazione dei flussi prospettici di cassa. Il tasso di attualizz.ne deve considerare sia il rendimento delle attività prive di rischi che un premio per l'investimento nell'impresa che ha un rischio intrinseco e uno di mercato.
- **Il metodo reddituale** : Il valore economico è determinato dalla l'attualizzazione dei flussi reddituali prospettici. Anche in questo caso il tasso di attualizz.ne deve soddisfare le tesse variabili del punto precedente.
- **Il metodo misto** : il valore economico è la somma del PN rettificato a valori correnti e dall'attualizz.ne del flusso dei redditi futuri alla data della perizia.

L'aumento di capitale con conferimenti in natura la perizia di stima

I metodi patrimoniali

I metodi patrimoniali riconducono a valori correnti:

- le passività (al presunto valore di estinzione)
- le attività

Metodo patrimoniale semplice:

- considera solo le attività contabilizzate (beni materiali ed eventualmente alcuni beni immateriali)

il valore d'impresa (W) viene determinato da : $W = PNC + (Rt - I)$

PNC: patrimonio netto contabile

Rt: rettifiche operate sul patrimonio netto

I: effetto fiscale delle rettifiche

Metodo patrimoniale complesso:

- Considera le attività contabilizzate e le attività immateriali non Contabilizzate,

Il valore d'impresa (W) : $W = PNC + (Rt - I) + B$

B: valore delle risorse immateriali non contabilizzate

L'aumento di capitale con conferimenti in natura la perizia di stima

I metodi misti

I metodi misti sommano al valore d'impresa determinato con il metodo patrimoniale il valore dell'avviamento:

$$W = \text{PNC} + (\text{Rt}-\text{I}) + \text{A}$$

Dove

PNC: patrimonio netto contabile

Rt: rettifiche operate sul patrimonio netto

I: effetto fiscale delle rettifiche

A: avviamento

La stima diretta dell'avviamento a diverse metodologie:

1. Capitalizzazione limitata del profitto medio

$$W = \text{PNR} + a \cdot \frac{\text{R} - i}{i} \cdot \text{PNR}$$

PNR: patrimonio netto rettificato

R : reddito medio normalizzato atteso nel periodo (n)

i": tasso di rendimento "normale" del tipo di investimento considerato

i: tasso di attualizzazione

L'aumento di capitale con conferimenti in natura la perizia di stima

I metodi reddituali

In funzione dell'orizzonte temporale di riferimento si distinguono tre metodi di valutazione:

- Rendita con durata illimitata;
- Rendita con durata limitata sintetica;
- Rendita con durata limitata analitica.

Rendita illimitata ipotizza che l'azienda produca redditi all'infinito, secondo cui

Reddito (R)

$W = \frac{\text{Reddito } R}{i}$

i (tasso di attualizzazione)

R: reddito normalizzato che si presume l'impresa possa regolarmente conseguire in futuro

i: tasso da utilizzare per l'attualizzazione dei flussi di reddito previsti

L'aumento di capitale con conferimenti di azienda: aspetto fiscale

Il **conferimento d'azienda** o ramo d'azienda è l'operazione mediante la quale un soggetto (conferente) apporta beni o diritti a titolo di capitale in una società (conferitaria) ricevendone in cambio azioni o quote rappresentanti il capitale sociale della conferitaria.

IVA

Ai sensi dell'Art 2 c.3lett b) DPR 633/72 operazione è esclusa dal campo di applicazione dell'Iva.

Imposta di Registro

In base all'art 4 ter Tariffa parte 1 DPR 131/86 imposta in misura fissa (200 Euro)

Imposte Ipotecarie e Catastali imposta in misura fissa (200 Euro)

L'aumento di capitale con conferimenti di azienda aspetto Fiscale della società conferitaria

L'incremento dei valori nel bilancio della società conferitaria :

In **sospensione di imposta** ex art. 176 del TUIR; evidenziando, nel quadro RV della dichiarazione dei redditi, i maggiori valori civilistici rispetto a quelli fiscali della società conferente, dando luogo ad un **doppio binario** civilistico e fiscale ed alla registrazione delle imposte differite attive

Affrancando i maggiori valori, ai sensi del comma 2-ter dell'art. 176 Tuir, nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato realizzato il conferimento o in quello successivo (tramite il pagamento dell'imposta sostitutiva Ires Irap).

- 12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di € 5 milioni
- 14% sulla parte dei maggiori valori che eccede € 5 milioni e fino a € 10 milioni
- 16% sulla parte dei maggiori valori che eccede € 10 milioni

I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione.

L'aumento di capitale con conferimenti di azienda aspetto Fiscale della società conferitaria

Effetti in capo alla società conferitaria:

- L'azienda acquisita per effetto del conferimento si considera posseduta anche per il periodo di possesso del soggetto conferente.
- Il soggetto conferitario subentra nella posizione del conferente, in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda conferita (continuità dei valori fiscalmente riconosciuti). Ciò comporta, per quanto riguarda le rimanenze, la conservazione dell'eventuale stratificazione L.I.F.O. esistente presso la conferente.
- Relativamente ai beni strumentali, le residue quote di ammortamento dovranno essere computate assumendo il costo originario di tali beni.
- L'ammortamento relativo del goodwill relativo all'azienda conferita non assumono rilievo ai fini fiscali.
- L'ammortamento fiscalmente deducibili è calcolato sul costo fiscale della società conferente, applicando allo stesso: i coefficienti tabellari nel caso di immobilizzazioni materiali, per le immobilizzazioni immateriali o di spese relative a più esercizi, le misure di deducibilità individuate dagli articoli 103 e 108 del TUIR.

L'aumento di capitale con conferimenti di azienda aspetto Fiscale della società conferente

I conferimenti sono fiscalmente neutrali e quindi non danno luogo al realizzo di plusvalenze o di minusvalenze.

Il soggetto conferente deve :

- assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita.
- Le partecipazioni ricevute per effetto del conferimento si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio (importante ai fini dell'applicazione della participation exemption nel caso di successiva cessione delle partecipazioni).

L'aumento di capitale con conferimenti di azienda aspetto Fiscale della società conferente relativamente all'avviamento preesistente

Circolare n. 8/E del 4 marzo 2010 dell'Agenzia delle Entrate:

L'avviamento preesistente non costituisce oggetto di trasferimento aziendale e, dunque, ai fini fiscali, la cancellazione della posta da parte del conferente obbliga quest'ultimo a procedere all'ammortamento dell'avviamento seguendo le previsioni di legge ordinarie.

Il soggetto conferente che abbia affrancato il valore dell'avviamento secondo le disposizioni previste dal regime di riallineamento di cui al D.L. n. 185/2008 deve continuare a dedurre (per decimi) il valore fiscale dell'avviamento “cancellato”.

L'aumento di capitale con conferimenti di azienda aspetto Fiscale della società conferente relativamente all'avviamento preesistente

Analogamente, nell'ipotesi in cui il soggetto conferente abbia precedentemente affrancato il valore dell'avviamento ai sensi dell' art. 176, comma 2-ter, del TUIR, ovvero degli 172 e 173 del TUIR, ed abbia successivamente effettuato un'operazione di conferimento di azienda, il soggetto conferente deve continuare a dedurre (per diciottesimi) il valore fiscale dell'avviamento, ancorché stornato contabilmente.

La conservazione del diritto alla deduzione del valore fiscale residuo dell'avviamento "cancellato" in capo al conferente assume rilevanza anche nella ulteriore ipotesi in cui il valore dell'avviamento "cancellato" fosse fiscalmente riconosciuto in quanto acquisito a titolo oneroso, per esempio, per effetto di una precedente operazione di acquisto di azienda.

L'aumento di capitale con conferimenti di azienda aspetti contabili della conferitaria

Contabilmente la società conferitaria dovrà procedere :

- ad acquisire nella propria contabilità gli elementi patrimoniali formanti parte del compendio conferito come da perizia .
- ad allocare il netto patrimoniale apportato o interamente a "**capitale sociale**", o attribuirne una parte ad altra voce del patrimonio netto (c.d. Riserva sovrapprezzo).
- ad iscrivere i minori o maggiori valori delle attività e delle passività modificati nel tempo intercorso tra la data di perizia e la data di effetto dell'operazione

L'aumento di capitale con conferimenti di azienda aspetti contabili della conferente

Contabilmente la società conferente dovrà :

- redigere le scritture di assestamento per determinare il risultato economico del periodo e il patrimonio netto contabile del trasferimento;
- redigere le scritture di trasferimento degli elementi patrimoniali conferiti, chiudendo i conti accessi alle attività e alle passività trasferite ai loro valori contabili;
- rilevare la partecipazione ricevuta a seguito del conferimento per un valore pari all'apporto.

Potranno quindi verificarsi i seguenti casi:

1. **il valore del netto conferito corrisponde al valore di iscrizione della partecipazione:** in tal caso nessuna differenza verrà rilevata;
2. **il valore del netto conferito diverge rispetto al valore di iscrizione della partecipazione,** la differenza che potrà essere allocata o a C/E tra i componenti di natura straordinaria o a Riserva da Conferimento.


L'aumento di capitale con conferimenti di azienda aspetti contabili della conferente

Dalla data di redazione della perizia alla data di effettuazione del conferimento il valore degli elementi contabili avrà subito certamente dei cambiamenti, sarà quindi fondamentale che le parti (conferente e conferitario) definiscano contrattualmente tali evenienze.

- Se il patrimonio alla data di conferimento, influenzato dalle variazioni di cui si è appena detto, risulti **superiore** rispetto a quello periziato, il conferente vanterà **un credito nei confronti del conferitario**.
- Se viceversa, qualora il medesimo patrimonio risulti inferiore, sarà il **soggetto conferitario a vantare un credito nei confronti del conferente**.

ESERCIZIO 6

La società Alfa Spa conferisce una delle proprie aziende in Beta Spa (società già operante) al fine di realizzare un'importante integrazione produttiva. Si ipotizzi che, tra la data di riferimento della perizia (10/01/2010) e quella di effetto del conferimento (25/02/2010), i valori dell'azienda conferita subiscano le variazioni evidenziate nelle tabelle seguenti. Il valore economico del capitale di Beta Spa risulta € 98.200 a fronte di un valore contabile di € 85.000. Sulla base delle informazioni indicate, si proceda a rilevare contabilmente l'operazione presentando le scritture effettuate dal conferente e dalla conferitaria.



Valori contabili e di perizia del ramo d'azienda conferito da Alfa al
10/01/2010

Elementi patrimoniali	Valori contabili al 10/01/2010 (A)	Valori di perizia al 10/01/2010 (C)	Plusvalori A - C
Impianti	200.000	210.000	10.000
Macchinari	40.000	45.000	5.000
Attrezzature	25.000	37.000	12.000
Rimanenze mat. prime	110.000	110.000	0
Rimanenze prod. finiti	30.000	30.000	0
Crediti v/clienti	50.000	50.000	0
TOTALE ATTIVO	455.000	482.000	27.000
Debiti v/banche	150.000	150.000	0
TFR	80.000	80.000	0
Debiti v/fornitori	120.000	120.000	0
F.do imposte differite		8.478	8.478
TOTALE PASSIVO	350.000	358.478	8.478
P.N. CONFERITO	105.000	123.522	18.522

F.do imposte differite: $27.000 \times 0,314 = 8.478$

Determinazione dell'aumento di capitale necessario per il conferimento del ramo aziendale:

$$123.522 + 98.200 = 221.722$$

$123.522 / 221.722 = 55,71\%$ percentuale posseduta da Alfa Spa in Beta Spa

$$44,29\% : 55,71\% = 85.000 : x \quad x = 106.917$$

$$123.522 - 106.917 = 16.605 \text{ sovrapprezzo azioni}$$

Valori contabili e di perizia del ramo d'azienda conferito da Alfa al
10/01/2010 e al 25/01/2010

Elementi patrimoniali	Valori contabili al 10/01/2010 (A)	Valori contabili al 25/01/2010 (B)	Valori di perizia al 10/01/2010 (C)	Plusvalori A – C	B – A
Impianti	200.000	200.000	210.000	10.000	0
Macchinari	40.000	40.000	45.000	5.000	0
Attrezzature	25.000	25.000	37.000	12.000	0
Rimanenze mat. prime	110.000	110.000	110.000	0	0
Rimanenze prod. finiti	30.000	30.000	30.000	0	0
Crediti v/clienti	50.000	60.000	50.000	0	10.000
TOTALE ATTIVO	455.000	465.000	482.000	27.000	10.000
Debiti v/banche	150.000	150.000	150.000	0	0
TFR	80.000	80.000	80.000	0	0
Debiti v/fornitori	120.000	125.000	120.000	0	5.000
F.do imposte differite			8.478	8.478	
TOTALE PASSIVO	350.000	355.000	358.478	8.478	5.000
P.N. CONFERITO	105.000	110.000	123.522	18.522	5.000

F.do imposte differite: $27.000 \times 0,314 = 8.478$

Conferente – Alfa Spa

	25/02/2010		Dare	Avere
Diversi	a	Diversi		
Debiti v/banche			150.000	
TFR			80.000	
Debiti v/fornitori			125.000	
Beta c/conferimento			123.522	
Crediti vs Beta per conguaglio da conferimento			5.000	
	a	Impianti		200.000
	a	Macchinari		40.000
	a	Attrezzature		25.000
	a	Rimanenze materie prime		110.000
	a	Rimanenze di prodotti finiti		30.000
		Crediti v/clienti		60.000
	a	<u>Plusvalenza/Riserva da conferimento</u>		18.522
		Trasferimento dell'azienda conferita		
	25/02/2010			
Partecipazione	a	Beta c/conferimento	123.522	123.522

Rilevazione della partecipazione in Beta Spa società neo costituita

Conferitaria – Beta Spa

		25/02/2010			
Alfa c/sottoscrizione	a	Diversi		123.522	
	a	Capitale sociale	106.917		
	a	Riserva sovrapprezzo azioni	16.605		
Aumento del capitale e rilevazione del sovrapprezzo azioni					

Conferitaria – Beta Spa

		25/02/2010	Dare	Avere
<u>Diversi</u>	a	<u>Diversi</u>		
Impianti			210.000	
Macchinari			45.000	
Attrezzature			37.000	
Rimanenze materie prime			110.000	
Rimanenze di prodotti finiti			30.000	
Crediti v/clienti			60.000	
	a	Debiti v/banche		150.000
	a	TFR		80.000
	a	Debiti v/fornitori		125.000
	a	F.do imposte differite		8.478
	a	Alfa c/sottoscrizione		123.522
	a	Debiti vs Alfa per conguaglio da conferimento		5.000
		Rilevazione dell'azienda conferita		
		25/02/2010		
<u>Debiti vs Alfa per conguaglio da conferimento</u>	a	<u>Banca c/c</u>	5.000	5.000
Saldo debito vs soc. Alfa per conguaglio da conferimento				

L'aumento di capitale con conferimento d'opera e servizi in una Srl

Aspetti contabili della conferitaria

Il **Principio contabile OIC 28** *Il conferimento al capitale della Srl, mediante l'apporto di opere o servizi, accompagnato da garanzia assicurativa o fideiussoria.*

- la società conferitaria rileverà contabilmente il valore della prestazione in un conto di credito vantato dalla società nei confronti del conferente ed in contropartita l'aumento del capitale sociale. Il credito da iscrivere in bilancio sarà : **Crediti verso soci per versamenti (garantiti) ancora dovuti o Credito verso il socio per l'adempimento alla obbligazione assunta in sede di sottoscrizione del capitale sociale ???**
- al fine di dare conto della fideiussione ricevuta, la conferitaria annoterà nei propri Conti d'ordine la fideiussione ricevuta e come contropartita il debito per fideiussioni ricevute.
- La voce (Crediti v/Socio conferente) verrà gradualmente ridotta mediante l'imputazione di una quota al conto economico di ciascun esercizio in cui i servizi conferiti saranno resi **secondo il principio di competenza economica.**

L'aumento di capitale con conferimento d'opera e servizi in una Srl

Aspetti contabili della conferente

La società conferente :

- rileverà contabilmente la partecipazione ricevuta a seguito del conferimento per un valore pari all'apporto
- rileverà contabilmente il valore della prestazione in un conto di debito per conferimento d'opere e servizi nei confronti della conferente
- al fine di dare conto della fideiussione rilasciata, dovrà effettuare una annotazione nei Conti d'ordine, e dovrà registrare il costo della fideiussione rilasciata a garanzia dell'esecuzione dell'opera
- La voce (debiti per opere da eseguire) verrà gradualmente ridotta mediante l'imputazione di una quota al conto dei ricavi in ciascun esercizio in cui i servizi conferiti saranno resi **secondo il principio di competenza economica**
- **La perdita di valore della prestazione**, se durevole, dovrà essere svalutata registrando una perdita.
- Nessun effetto nei Conti d'ordine poiché il socio rimane obbligato alla prestazione apportata

L'aumento di capitale con conferimento d'opera e servizi in una Srl Aspetti Fiscali (R.M. n. 35 del 16 marzo 2005)

Fiscalmente il conferimento è rilevante sia in capo al conferente, sia in capo alla conferitaria

- Per la **conferitaria** il costo per le prestazioni d'opera e servizi ricevuti è deducibile secondo l'ordinario principio della competenza di cui all'art. 109, comma 2, lettera b) del Tuir.
- Tuttavia la prestazione può essere unitaria e quindi il costo sarebbe fiscalmente deducibile solo al momento della ultimazione dello stesso. In questo caso in ciascun esercizio si dovrà eseguire ai fini Ires una equivalente variazione in aumento del reddito imponibile con contestuale iscrizione delle relative imposte anticipate.

L'aumento di capitale con conferimento d'opera e servizi in una Srl

Aspetti Fiscali

- **Se l'attività svolta dal socio conferente è di lavoro autonomo o di lavoro dipendente ed assimilati**, la tassazione segue il principio di cassa e quindi il momento impositivo si ha con la compensazione del credito iscritto con il debito correlato alla prestazione ricevuta.
- La conferitaria opererà come sostituto d'imposta ed adempierà ai relativi obblighi a seconda del reddito realizzato dal conferente.
- Se la prestazione è rilevante ai fini IVA, il momento di effettuazione della prestazione ex art 6 DPR 633/72 sarà quello in cui la conferitaria registra il costo, salvo che non sia stata emessa fattura in un momento precedente.

L'aumento di capitale con conferimenti di singoli beni

Aspetto Fiscale

Qualora il **conferimento abbia a oggetto singoli beni** l'operazione è parificata ad una cessione a titolo oneroso

- Il corrispettivo è dato dal valore normale dei beni
- Si perde la neutralità fiscale e quindi l'eventuale emersione di plusvalori (o minusvalori) acquisteranno, ricorrendone i presupposti, piena valenza fiscale **Art. 9 del Tuir**.
- Se il conferente è soggetto Iva il ricavo è tassato per competenza.
- Se il conferente è persona fisica l'imputazione del reddito viene per cassa.
- L'operazione è soggetta ad IVA esistendone i requisiti di legge.
- L'operazione è soggetta a Registro se il bene è denaro, azioni o se conferente persona fisica.

L'aumento di capitale con conferimenti di Immobile

Aspetto Fiscale

Il conferimento di immobile da parte di soggetto no Iva

il conferimento in esame è equiparato ad **una cessione**, per cui le **plusvalenze** sono immediatamente tassabili, per i conferimenti di fabbricati e terreni agricoli non si ha plusvalenza tassata se conferiti oltre i 5 anni dall'acquisto

➤ **l'imposta di registro:**

- 9% per fabbricati abitativi + € 50 ipotecarie +€ 50 catastale
- 9% per i fabbricati a destinazione commerciale + 2% ipotecarie + 1% catastale
- Aliquota del 12% per i Terreni Agricoli + € 50 ipotecarie +€ 50 catastale
- Aliquota del 9 % per i Terreni Edificabili + € 50 ipotecarie +€ 50 catastale

L'aumento di capitale con conferimenti di Immobile

Aspetto Fiscale

Il conferimento di immobile da parte di soggetto Iva

il conferimento in esame è equiparato ad una cessione immediatamente tassabile, se i beni sono strumentali la plusvalenza è rateizzabile in 5 esercizi se detenuti da oltre 3 anni

➤ l'imposta IVA

- **fabbricati civili** Iva 10% (non di lusso) se conferiti da impresa che ha costruito o ristrutturato entro 5 anni dal conferimento **le imposte registro ipotecaria catastale** fisse € 200 euro ciascuna
- **fabbricati civili** conferiti da impresa che ha costruito o ristrutturato oltre 5 anni dal conferimento **Iva** esente art.10 DPR 633/72 **le imposte registro 9% ipotecaria catastale** di € 50 euro ciascuna **-con Opzione Iva** Imp reg.ip.cat € 200
- **Immobili industriali** esente Iva art.10 DPR 633/72 o imponibile per opzione regime reverse charge **le imposte registro** € 200, **ipotecaria 3% catastale 1 %**
- **Terreni edificabili** Iva 22% + Ipot e Catasatali Fisse € 200
- **Terreni agricoli** Imp Reg 12 %+ Ipot e Catasatali € 50 cadauna

L'aumento di capitale con conferimenti di Immobile

Aspetto Fiscale

ESEMPIO

Si ipotizzi che:

un bene facente parte di un'azienda conferita abbia un costo di acquisto (coincidente con quello fiscalmente riconosciuto) pari a 1.000 e un fondo di ammortamento pari a 700,

- l'aliquota di ammortamento applicabile al bene sia del 10%;
- il valore di perizia del bene ammonti a 400

CASO 1

La società conferitaria iscrive il bene strumentale per 1.000 e il relativo fondo di ammortamento per 700 (cioè «a saldi aperti»).

Effetti:

- dal punto di vista civilistico, dovranno essere stanziati ammortamenti annui pari a 100 per tre esercizi;
- le quote annue di ammortamento sono fiscalmente deducibili (nessun disallineamento civilistico – fiscale).

L'aumento di capitale con conferimenti di Immobile

Aspetto Fiscale

CASO 2

La società conferitaria iscrive il bene strumentale per 1.000 ma il relativo fondo ammortamento per 600, al fine di recepire il valore di perizia pari a 400 (conferimento «a saldi aperti»).

Effetti:

- dal punto di vista civilistico, dovranno essere stanziati ammortamenti annui pari a 100 per quattro esercizi;
- le quote di ammortamento relative ai primi tre esercizi sarebbero fiscalmente deducibili, mentre non lo sarebbe quella relativa al quarto.

L'aumento di capitale con conferimenti di Immobile

Aspetto Fiscale

CASO 3

La società conferitaria iscrive il bene strumentale per il valore di perizia di 400 (cioè «a saldi chiusi»).

Effetti:

- dal punto di vista civilistico, dovranno essere imputati a conto economico ammortamenti annui pari a 40, fino a concorrenza del valore di 400;
- dal punto di vista fiscale la società conferitaria avrà teoricamente diritto alla deduzione di quote annue di ammortamento pari a 100, fino a concorrenza dell'originario valore fiscalmente riconosciuto di 1.000.

Secondo la Norma di Comportamento n. 178, gli ammortamenti fiscalmente deducibili sono pari a 100 per tre esercizi, a prescindere dalle quote di ammortamento effettivamente imputate a conto economico (40 per 10 esercizi).

L'aumento di capitale a titolo gratuito l'assegnazione di azioni proprie ai soci

- **Le condizioni per l'acquisto di azioni proprie sono:**
- autorizzazione dell'assemblea dei soci, alla quale compete la fissazione delle modalità di acquisto, il numero di azioni ed il relativo prezzo di vendita (art. 2357 c. 3 C.c.);
- le azioni devono risultare integralmente liberate;
- L'acquisto può essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato
- (art.2357 c.1 C.c.);
- il valore nominale delle azioni acquisite non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, nel caso di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (art. 2357 c.4 C.c.);
- La violazione di tali condizioni, comporta l'obbligo di alienazione entro un anno dal loro acquisto, pena l'annullamento e la corrispondente riduzione del capitale sociale (art. 2357 c.5 del C.c.).

L'aumento di capitale a titolo gratuito l'assegnazione di azioni proprie ai soci

- Le azioni proprie vanno iscritte **nell'attivo dello stato patrimoniale, separatamente dalle altre partecipazioni, tra le immobilizzazioni finanziarie**, oppure tra le attività finanziarie, che non costituiscono immobilizzazioni a seconda della destinazione attribuita.
- In contropartita è prevista l'iscrizione di una **riserva indisponibile** che sarà mantenuta finché le azioni non siano trasferite o annullate.
- Le azioni proprie **non esprimono alcun valore "autonomo"**, poiché "rettificate" da una riserva indisponibile di pari importo.
- Con l'acquisto delle azioni (che avviene utilizzando le somme di denaro corrispondenti a tali riserve), le riserve stesse vengono di fatto consumate.
- Dal punto di vista del **socio venditore**, la fattispecie è simile a un recesso.
- In caso di **assegnazione gratuita ai soci**, la riserva stessa rimarrà invece definitivamente imputata a capitale (con una operazione in tutto assimilabile a quella di un nuovo conferimento) Al momento dell'assegnazione si avrà una riduzione del CS che poi sarà reintegrato dalla riserva riportando lo stesso al valore iniziale.

L'aumento di capitale a titolo gratuito l'assegnazione di azioni proprie ai soci aspetto fiscale

La Risoluzione n. 12 del 7 febbraio 2012, conferma la precedente R.M. n. 26/E/2011, in cui si era affermato che l'assegnazione delle azioni proprie ai soci risulta assimilabile, ai fini fiscali, ad un aumento gratuito di capitale mediante passaggio di riserve a capitale. Ciò, ovviamente, se gli utili trasferiti al capitale trovano capienza nell'importo di quest'ultimo, mentre l'eventuale eccedenza va qualificata e tassata come una distribuzione di dividendi, costituendo, dunque, dividendo imponibile. Esempio della risoluzione 12/E, ipotizza un CS di €10.000, l'acquisto di 100 azioni di v.n € 1 cadauna ad un costo di €1.000 e iscrizione della riserva azioni proprie in portafoglio (riserva indisponibile) di 1.000. All'assegnazione delle 100 azioni, da un punto di vista contabile il CS resta invariato, la riserva azioni proprie in portafoglio è cancellata a fronte della cancellazione per ugual importo di 1.000 dell'attivo patrimoniale costituito dalle azioni proprie.

L'aumento di capitale a titolo gratuito l'assegnazione azioni proprie ai soci aspetto fiscale

Fiscalmente, invece, fino a concorrenza del valore nominale di 100 delle azioni proprie assegnate, il capitale sociale si considera prima ridotto e poi ricostituito, alla stregua di un aumento gratuito, nella misura precedente l'acquisto delle azioni proprie. La riserva azioni proprie in portafoglio per la parte riferibile al nominale delle azioni si considera trasferita nel capitale.

Se la riserva era stata costituita con utili di esercizi precedenti, il capitale, per l'importo corrispondente al nominale delle azioni proprie assegnate ai soci, si considera formato da utili e quindi si dovrà movimentare il prospetto del patrimonio netto contenuto nel Modello Unico SC:

- rilevato un decremento delle riserve di utili, per un importo pari alla riserva cancellata.
- rilevando un incremento della parte di capitale sociale formata con utili, per un importo pari al nominale delle azioni assegnate.
- Andranno monitorate le successive riduzioni del capitale, che per l'articolo 47, comma 6 del Tuir, andranno prioritariamente imputate alla parte di capitale sociale fiscalmente formata con utili, con tassazione come dividendo in capo al socio.

Aumento gratuito di capitale

2442. (*Passaggio di riserve a capitale*). L'assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.

Riserve impiegabili

Riserve statutarie

Riserva legale ?

Riserva da soprapprezzo

Riserva da rivalutazione ?

**Riserva da applicazione
principi IAS/IFRS ?**

Riserva per azioni proprie ?

Versamenti in conto capitale ?

**Versamenti in conto futuro
aumento di capitale ?**

Finanziamenti soci ?

Aumento gratuito di capitale

2442. (*Passaggio di riserve a capitale*). L'assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.

In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute.

L'aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.